

Affissa il 18 AGO. 2011
Defissa il 03 SET. 2011
Il Messo Comunale
Ricci



CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 77 del 18/06/2010, modificato
e integrato con Deliberazione Consiliare n. 102 del 16/02/2011

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Indice

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Clausola di rinvio
Art. 3	Principi generali in materia di video sorveglianza
Art. 4	Definizioni in materia di video sorveglianza
Art. 5	Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
Art. 5 bis	Utilizzo della videosorveglianza per la rilevazione delle infrazioni al codice della strada e per la sicurezza urbana
Art. 6	Informativa e notificazione
Art. 7	Responsabile ed incaricati del trattamento
Art. 8	Trattamento e conservazione dei dati
Art. 9	Modalità di raccolta dei dati
Art. 10	Obblighi degli operatori
Art. 11	Diritti dell'interessato
Art. 12	Sicurezza dei dati
Art. 13	Cessazione del trattamento dei dati
Art. 14	Luoghi di attestazione delle postazioni video e adeguamento dinamico delle tecnologie
Art. 15	Comunicazione
Art. 15 bis	Ulteriori norme in tema di utilizzazione della videosorveglianza da parte del Comune, di sicurezza dei dati trattati e di informativa
Art. 16	Entrata in vigore
Art. 17	Pubblicità del Regolamento

Art. 1
Oggetto

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina della gestione della videosorveglianza nell'ambito del territorio comunale.

Il presente Regolamento disciplina, pertanto, le modalità di raccolta, di trattamento e di conservazione dei dati personali ottenuti mediante sistemi di videosorveglianza attivati dal Comune nel territorio urbano di Mazara del Vallo e collegati alla Sala Server - Centrale Operativa, ubicata presso il Comando della Polizia Municipale.

Art. 2
Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice" e, con riguardo alla videosorveglianza, al Provvedimento generale approvato dall'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004, tenuto conto anche di quanto contenuto nella Legge n. 38 del 23/04/2009 e da ultimo al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di video sorveglianza dell'8 Aprile 2010.

Art. 3
Principi generali in materia di video sorveglianza

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali.

La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante la attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Mazara del Vallo nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Il presente Regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del "Codice".

b) Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza sarà configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo o di sicurezza urbana, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

d) **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).

Scopo esplicito della videosorveglianza urbana è il miglioramento del livello di sicurezza, percepita e reale, nelle aree assoggettate a controllo.

È peraltro consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o di impianti comunali ove si svolgono le relative attività istituzionali.

Art. 4

Definizioni in materia di video sorveglianza

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, la organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", il Sindaco pro tempore del Comune di Mazara del Vallo, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni e le scelte in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali, nominata con provvedimento sindacale che si attiene ai compiti specificati per iscritto dal titolare;
- f) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di video sorveglianza;
- g) per "**incaricato**", la persona fisica atta a realizzare materialmente una qualsivoglia operazione di trattamento, incardinato nella struttura che gestisce la videosorveglianza e nominato con provvedimento del responsabile, che ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite nell'atto di nomina;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per "**Garante**", l'Autorità istituita dalla legge 31/12/1996 n. 675.
- o) per "**Codice**" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni

Art. 5

Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:

- a) monitorare la regolare circolazione lungo le strade attraversanti il territorio comunale;
- b) controllare gli eventuali accessi a traffico limitato di auto in determinate zone del territorio comunale;
- c) verificare le adiacenze di uffici comunali;
- d) riprendere le immagini di specifici siti comunali;
- e) presidiare gli accessi degli Edifici Pubblici;
- f) sviluppare una funzione preventiva e repressiva delle condotte lesive del decoro urbano nei comparti cittadini connotati da particolare pregio architettonico, urbanistico, storico.
- g) tutelare la sicurezza urbana nell'ambito del controllo del territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 38 del 23/04/2009.

Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica.

A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle Autorità di Pubblica Sicurezza e degli Organi di Polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi.

I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle Autorità ed Organi anzidetti, anche in un sistema di condivisione stabile delle immagini tra la Centrale Operativa della Polizia Municipale e le Centrali Operative delle forze di Polizia dello Stato operanti sul territorio comunale di Mazara del Vallo.

Art. 5 bis

Utilizzo della videosorveglianza per la rilevazione delle infrazioni al codice della strada e per la sicurezza urbana

A) Circolazione Stradale.

Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.

L'utilizzo di tali sistemi deve raccogliere solo dati pertinenti e non eccedenti il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

In particolare:

- a) gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
- b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (ad es. tipo di veicolo, giorno, ora, luogo ove la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (ad es. pedoni, altri utenti della strada);
- c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
- d) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non

devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;

f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice).

Dovrà essere assicurata un'adeguata informativa mediante l'utilizzo di strumenti appropriati che rendano agevolmente conoscibile l'esistenza e la presenza nelle aree interessate degli strumenti di rilevamento di immagini, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

Qualora si introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i comuni dovranno rispettare quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa prevede che i dati trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso, ferma restando l'accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale (art. 3 D.P.R. n. 250/1999).

Nel caso in cui la videosorveglianza venga effettuata con telecamere mobili, anche posizionate sulle autovetture della Polizia Municipale, dovrà essere fornita informativa tramite indicazione segnaletica sul veicolo su cui è posizionata la telecamera mobile, immediatamente visibile anche ad una certa distanza.

B) Sicurezza Urbana.

Qualora la video sorveglianza sia finalizzata anche alla tutela della sicurezza urbana, per come previsto anche dal successivo art. 8, lett. e), il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.

La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia.

L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati mediante il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice.

Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori e precisamente:

- 1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- 2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Il Comune di Mazara del Vallo utilizzerà il sistema della videosorveglianza per assolvere contestualmente a tutte le finalità di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed in particolare di sicurezza urbana e di gestione del traffico specie con riferimento alla rilevazione degli accessi dei veicoli nel centro storico ed alla zona a traffico limitato.

Art. 6

Informativa e Notificazione

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", conforme a quanto indicato negli allegati al Provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004 **e nel successivo Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di video sorveglianza dell'8 Aprile 2010.**

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

In luoghi diversi dalle aree esterne, il suddetto modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità ed all'eventuale conservazione.

Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza ed il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante i comuni mezzi di informazione locale.

Il Sindaco del Comune di Mazara del Vallo, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali per la verifica preliminare.

Art. 7

Responsabile ed incaricati del trattamento

Compete al Sindaco designare con proprio provvedimento il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

Compete al Responsabile per il trattamento designare con proprio provvedimento ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

Il Responsabile e gli Incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile e gli Incaricati, esclusivamente appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, dovranno essere appositamente formati e frequentare un apposito corso attinente alla utilizzazione del sistema di videosorveglianza.

Essi procedono al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

I compiti affidati al Responsabile ed agli Incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art. 8

Trattamento e conservazione dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 5, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
- e) La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione (art. 6, comma 8, della L. n. 38 del 23/4/2009).

L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa o sanzionatoria in corso.

Ai fini della conservazione dei dati, l'Organo procedente rimette al Responsabile del trattamento richiesta di specifica protrazione di conservazione del segmento dati rilevante.

I dati essenziali ai fini del sostegno probatorio delle violazioni stradali sono conservati automaticamente, fino all'esaurimento delle procedure sanzionatorie o contenziose connesse alla violazione.

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 9

Modalità di raccolta dei dati

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video o foto effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, luoghi di sepoltura, immobili di proprietà comunale, obiettivi sensibili per la sicurezza urbana, ubicati nel territorio urbano o comunque aree definite ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video o foto a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati e sono collegate alla Sala Server - Centrale Operativa della P.M., che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

Non sono consentite riprese video fornite anche di audio.

I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate automaticamente a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la Sala Server - Centrale Operativa, ubicata presso il Comando Polizia Municipale di Mazara del Vallo o altra sede idonea.

In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.

Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 10

Obblighi degli operatori

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche o all'interno degli edifici pubblici.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- Le informazioni sugli strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- L'extrapolazione dei dati, dei filmati, delle immagini fotografiche che si riferiscano strettamente al richiedente, ove ancora non oggetto di cancellazione automatica o conservate per motivi di sostegno probatorio a procedure connesse all'accertamento di reati o di fatti rilevanti come illeciti amministrativi, stante circostanze che, nei predetti casi, le immagini relative possono essere conservate fino all'esaurimento dei mezzi di gravame e tutela previsti dalla vigente normativa.

- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, o a specifici incaricati.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi all'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 12

Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la Sala Server, coincidente con la

Centrale Operativa del Comando Polizia Municipale di Mazara del Vallo, salvo attuazione delle procedure di condivisione con le Centrali Operative delle Forze di Polizia o di designazione di altri specifici edifici o autonomi uffici da parte del Responsabile del trattamento.

In ogni caso, nelle aree ove sono ubicate le attrezzature di registrazione, può accedere il solo personale autorizzato, secondo i disciplinari organizzativi in vigore presso i distinti Organi di Polizia titolari della Centrale Operativa ove confluiscono i dati.

La Sala Server è sistematicamente chiusa a chiave e dotata di sistema di controllo degli accessi e comunque non è accessibile al pubblico ed al personale non espressamente e non nominativamente autorizzato.

L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Relativamente ai limiti della utilizzabilità dei dati personali e ai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali, si fa rispettivamente rinvio agli articoli 14 e 15 del Codice.

Art. 13

Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14

Luoghi di attestazione delle postazioni video e adeguamento dinamico delle tecnologie

L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, compete alla Giunta Comunale che seleziona le aree sensibili ai fini della sicurezza stradale, sociale o urbana, con apposita deliberazione, sentita l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza e condivise le risultanze periodicamente emergenti dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Allo stesso modo resta competente la Giunta Comunale per l'autorizzazione di sistemi dinamici di raccolta dati in formato video, a supporto delle attività preventive e sanzionatorie della Polizia Municipale, comunque nel rispetto dei principi generali del Codice e del presente Regolamento.

L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidano sul presente Regolamento è demandato alla determinazione del Responsabile del trattamento dei dati.

Allo stesso Responsabile del trattamento è demandata la fissazione di orari più contenuti o limitati di registrazione che, salvo espresso provvedimento, riguarda l'arco delle 24 ore giornaliere e di ogni altra disposizione finalizzata all'attuazione del presente Regolamento.

Art. 15

Comunicazione

La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici che non attenga a motivi di Polizia Giudiziaria è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di 45

giorni dal ricevimento della richiesta al Garante, salvo diversa determinazione, anche successiva di questi.

La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad Enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista espressamente da una norma di legge.

Art. 15 bis

Ulteriori norme in tema di utilizzazione della videosorveglianza da parte del Comune, di sicurezza dei dati trattati e di informativa

Il Comune potrà effettuare l'attività di videosorveglianza anche in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione.

In particolare, con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte del Comune:

a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica, deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata, ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine dovrà essere utilizzato lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, individuato all'art. 13, comma 3, del Codice.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

In particolare, il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in tal caso il trattamento deve comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

Il titolare adotterà pertanto quelle specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.

Le suddette misure di sicurezza debbono essere rispettose dei seguenti principi:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini, laddove tecnica-

mente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità per i soggetti abilitati di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.

In caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele, in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

Il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale).

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della Deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 17

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso il Comando di Polizia Municipale e presso l'Ufficio Delibere della Segreteria Generale, affinché i cittadini possano prenderne visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso regolamento sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

* * * * *